

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. xxxx del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. xxxx/2019, emesso da questo Tribunale in data 25.11.2019

**DEBITORE,** TRA  
**SOCIETA' CESSIONARIA** E **OPPONENTE**  
**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come in atti di causa. **OPPOSTA**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Sig. **DEBITORE** conveniva in giudizio la **SOCIETA' CESSIONARIA**, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx/2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 25.11.2019, per il pagamento dell'importo di euro 27.577,75, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in relazione all'esposizione debitoria maturata rispetto al contratto di credito al consumo n. xxxx stipulato in data 24.6.2011 dal **DEBITORE** con **SOCIETA' CEDENTE**, poi cedente il credito in favore di **SOCIETA' CESSIONARIA**.

L'opponente eccepiva: 1) la mancata pubblicazione dell'avviso di cessione da parte di **SOCIETA' CEDENTE** in Gazzetta ufficiale e la mancata comunicazione alla centrale rischi; 2) l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese; 3) l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato; 4) la violazione della legge n. 108/96, per la richiesta di interessi usurari; 5) la carenza probatoria dell'avversa pretesa per mancanza della certificazione conforme ex art. 50 TUB e del piano di ammortamento del finanziamento.

Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto o quantomeno la rettifica dell'importo ingiunto, da accertarsi attraverso una CTU.

Si costituiva **SOCIETA' CESSIONARIA** con comparsa di risposta tempestivamente depositata, nella quale eccepiva, in primis, la genericità delle contestazioni avversarie, comunque destituite di fondamento, producendo tutta la documentazione contrattuale e contabile posta a fondamento della pretesa creditoria, chiedendo, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di giudizio.

All'esito dell'udienza celebrata con modalità cartolare del 27.12.2022, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica, che non venivano depositate.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione è infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.

Preme preliminarmente evidenziare in punto di diritto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento

dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927).

Ciò premesso, in questo tipo di giudizio non possono non ritenersi operanti i principi generali espressi dalla Suprema Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento.

Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che è onere dell'opponente - attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale - eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.

Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, che impone al convenuto - in questo caso l'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati. Com'è noto, il principio di non contestazione, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale. Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009: "L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n. 13079/08; n. 5191/08). In una recente pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione: "L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (...) Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato" (Cass. n. 22837/10). Tale principio è stato affermato dalla Cassazione con riferimento ad un giudizio di risarcimento danni per mancata informazione da parte dei sanitari circa i rischi connessi ad una gravidanza. Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che il principio di non contestazione possa operare in giudizi, come il presente, che hanno ad oggetto diritti di contenuto prettamente patrimoniale.

Sulla procedibilità dell'azione

La eccezione di improcedibilità per omesso svolgimento del tentativo di mediazione obbligatorio per le controversie bancarie deve essere disattesa.

Sicuramente si tratta di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010, dopo che il giudice si è pronunciato sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

Nei casi in cui il giudizio venga introdotto con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. S.U., n. 19596/2020).

L'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2020 dispone che "l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione."

Ciò significa che, laddove l'inosservanza dell'obbligo in parola di esperire la mediazione non sia stato né eccepito dal convenuto - che nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo è l'opponente, quale debitore sostanziale della pretesa introdotta ab origine con l'azione monitoria - né rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza utile, non possa essere dichiarata l'improcedibilità dell'actio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Nel caso di specie, il giudice non ha rilevato d'ufficio la mancata mediazione e né si è espresso sulla richiesta di concessione del termine per esperirla, pure avanzata dall'opposta il 3.9.2021, in vista della udienza del 9.9.2021.

Anche a voler ritenere che l'opposto avrebbe dovuto attivarsi a prescindere dalla disposizione del Giudice, l'opponente avrebbe dovuto formulare l'eccezione nelle note dell'11.3.2022, ossia nella prima difesa utile successiva all'omesso adempimento relativo alla mediazione.

Nel caso di specie, invece, l'eccezione è tardiva perché formulata nelle note di trattazione scritta depositate il 21.12.2022 a ridosso dell'udienza del 27.12.2022.

Nel merito, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte opposta, si evince la fondatezza della pretesa dell'opposta, avendo la opposta depositato il contratto di finanziamento, l'atto di cessione del credito, la comunicazione della cessione, l'estratto conto integrale (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte della fase monitoria e documento 3 della costituzione dell'opposta) ed il piano di ammortamento (documento 4 della costituzione dell'opposta).

A fronte della dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede dalla opposta, l'opponente non ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, non essendo stata in grado di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito in questione.

Le eccezioni sollevate devono essere, infatti, disattese per le ragioni di seguito indicate.

Sulla mancata pubblicazione in GU dell'avviso di cessione da parte di **SOCIETA' CEDENTE spa** e sulla mancata comunicazione alla centrale rischi.;

Il debitore non ha contestato specificamente:

- 1) di aver stipulato con **SOCIETA' CEDENTE** il contratto di finanziamento oggetto del giudizio;
- 2) l'erogazione della somma finanziata;
- 3) di aver interrotto il pagamento delle rate del finanziamento.

Ha eccepito, senza però formulare una domanda specifica, la mancata pubblicazione in GU dell'avviso di cessione del credito da parte di **SOCIETA' CEDENTE spa** a **SOCIETA' CESSIONARIA** e la mancata comunicazione alla centrale rischi.

L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. Civ., n. 20495 del 29.9.2020).

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. Civ., n. 24798 del 5.11.2020).

La Suprema Corte ha però specificato che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare "senza incertezze" i rapporti oggetto della cessione (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 2022 n. 20739).

Ciò posto, nella fattispecie in esame, innanzitutto la cessionaria **SOCIETA' CESSIONARIA** ha prodotto: il contratto di cessione di crediti stipulato tra **Banca CESSIONARIA S.p.a.** e **SOCIETA' CEDENTE** il 18.3.2019 (cfr. 03 atto cessione – allegato al fascicolo monitorio), ai sensi dell'art. 1260 ss cc; nonché il c.d. "annex" (cfr. 02 annex omissato – allegato alla comparsa di risposta della parte opposta), sul quale è riportato il nominativo del **DEBITORE** ed il numero del contratto da questo sottoscritto, che corrisponde a quello del contratto di finanziamento allegato agli atti; la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito effettuata da **Banca CESSIONARIA S.p.a.** nei confronti del debitore, mediante lettera raccomandata a.r., ricevuta dall'odierno opponente in data 24.4.2019 (cfr. 04 notifica debitore e 05 esito notifica - documentazione allegata al fascicolo monitorio).

Tali elementi sono idonei a provare l'effettiva titolarità, da parte della cessionaria **BANCA CESSIONARIA**, del credito azionato nei confronti del debitore, potendosi, quindi, disattendere le generiche eccezioni sollevate dall'opponente.

Sul piano di ammortamento alla francese e sul tasso di interesse applicato

Occorre affrontare la questione relativa alla legittimità o meno del cd. mutuo con ammortamento alla francese.

Pur registrandosi alcune pronunce di segno contrario, questo giudice ritiene di dover aderire alla impostazione prevalente che esclude ogni possibile contrasto di tale modalità di ammortamento con il precetto di cui all'art. 1283 c.c.

A titolo esemplificativo, si richiamano le argomentazioni espresse nella recente sentenza n. 1437 del 12 dicembre 2019 del Tribunale ordinario di Nocera, I sez. civile, secondo cui "il "piano di ammortamento a rate costanti" non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi, calcolata sul capitale residuo: nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi è via via decrescente".

In altre parole: "considerato che la quota di interessi viene calcolata esclusivamente sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti, deve parlarsi di interessi semplici e non già di interessi composti".

Proseguendo in tali argomentazioni, inoltre, il Tribunale di Nocera Inferiore si sofferma sulle ragioni che determinano una maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese rispetto al piano di ammortamento all'italiana: "La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogagli)".

Analogamente, il Tribunale di Monza, sez. I, con la sentenza n. 1911 del 19/6/2017, ha affermato che: "In caso di un mutuo con ammortamento rateale cosiddetto "alla francese", il meccanismo di ammortamento prevede una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale. L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'impiego del principio dell'interesse composto. Tale sistema non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ogni rata determina il pagamento, unicamente, degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo "non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse "composto"

per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese è più ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale" (in senso conforme, cfr. Tribunale di Roma,

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

sentenza n. 17766 del 19/09/2019; Tribunale di Roma, sentenza n.21528 del 8 novembre 2018; Tribunale di Bologna, sent. n. 20222 del 6 marzo 2018; Tribunale Modena, sentenza n. 1709 del 29 settembre 2017; Sentenza del Tribunale di Brescia n. 561, del 23 febbraio 2017; Sentenza del tribunale di Bergamo, n. 3114/2016 del 25 novembre 2016).

L'opzione per l'ammortamento alla francese, oltre a non comportare una violazione del divieto di anatocismo o l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato in contratto, non pone neppure problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

Nel caso di specie, il piano di ammortamento prodotto dalla società fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate). Esso fornisce elementi idonei a consentire la verifica della corretta applicazione dei parametri individuati e del loro risultato, ragion per cui non è dato ravvisare alcun profilo di indeterminazione (v. Cass. Civ. Sez. III 27.11.2014 n. 25205 secondo cui "il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione").

È vero che il piano di ammortamento alla francese, mantenendo costante nel tempo la rata e quindi l'onere finanziario del debitore, comporta un più lento ammortamento del capitale e, quindi, la produzione di maggiori interessi, ma la maggiore onerosità del contratto non comporta anche la violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 e 1294 c.c. per indeterminazione dei tassi di interesse, quando siano state chiaramente riportate nel contratto le condizioni economiche del rapporto, in particolare la misura della rata e l'importo percentuale degli interessi.

Alla luce di quanto evidenziato, s'impone il rigetto della eccezione sollevata dell'opponente.

Sulla usurarietà degli interessi

Parte opponente non ha specificamente dedotto in che termini i tassi di interesse pattuiti si prospetterebbero come usurari, limitandosi ad effettuare una contestazione generica sulla misura dei tassi.

Laddove, difatti, si contesti l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108 del 1996, vi è l'onere di indicare in modo specifico e certo, oltre che la misura, anche i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia rilevante. Come chiarito dalla giurisprudenza "è onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in maniera precisa e non equivoca" (tra le tante, Trib. Napoli Nord, 04/03/2019, n. 619).

Nella specie, detto onere non è stato sufficientemente assolto, non avendo l'istante indicato il tasso soglia di riferimento né in quali mensilità e di quanto il detto tasso sarebbe stato superato.

Né può essere accolta la prospettazione dell'opponente secondo cui interessi corrispettivi ed interessi moratori possono essere cumulati ai fini della verifica del rispetto delle soglie usuarie.

L'argomento è stato affrontato di recente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.14214/2022 che, richiamando precedenti giurisprudenziali, esclude categoricamente la legittimità di tale operazione aritmetica, che in molti casi viene ancora invocata nelle cause che hanno per oggetto i contratti di mutuo. La Suprema Corte, infatti, osserva che l'incompatibilità della sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori deriva dalla diversa natura e funzione degli uni e degli altri, applicabili in ipotesi antitetiche: gli interessi corrispettivi a fronte di adempimento, quelli moratori in caso di inadempimento.

Né avrebbe potuto disporsi una c.t.u., data la genericità delle censure, che avrebbe avuto chiara funzione esplorativa.

È noto, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. ex multis Cass. n. 1132 del

02/02/2000); onde il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso - come nella specie - a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. n. 3343 del 07/03/2001; cfr. da ultimo Cass. n. 212/2006).

Sulla eccezione di insufficienza della certificazione conforme ex art. 50 TUB

Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, parte opposta ha adeguatamente dimostrato la sussistenza del credito.

La società **CESSIONARIA**, difatti, in sede di ricorso monitorio, non si è limitata a produrre la certificazione ex art. 50 TUB, ma ha provveduto altresì a versare in atti la notifica dell'atto di cessione del credito al debitore ed il contratto di finanziamento personale nr. xxxx sottoscritto con **SOCIETA' CEDENTE** completo delle condizioni economiche validamente sottoscritto dalla sig. **DEBITORE**.

Nell'odierno giudizio, sempre la parte opposta ha provveduto al deposito del piano di ammortamento (cfr. 04 piano ammortamento – allegato alla comparsa di costituzione): la richiesta di esibizione, in luogo della copia, dell'originale è priva di ogni effetto per la sua genericità, non essendo indicata quale sia la concreta difformità lamentata, tanto più che l'opponente ha corrisposto le prime rate del finanziamento.

Orbene, quanto al primo documento (estratto di saldoconto), esso, ai sensi dell'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141, riveste piena efficacia probatoria esclusivamente nel procedimento per decreto ingiuntivo, “mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi” (Cass. civ., n. 14357/2019). Come già rilevato, tuttavia, l'istituto di credito ha provveduto a produrre, anzitutto, il contratto di finanziamento, dal quale può evincersi la somma finanziata, unitamente agli interessi praticati ed accettati (nello specifico l'ammontare del finanziamento doveva essere restituito in n. 120 rate mensili di euro 293,00 ciascuna, a decorrere dal 1.8.2011). È bene il caso di precisare che la giurisprudenza di legittimità, nel tratteggiare la distinzione tra estratto di saldoconto (il quale riveste piena efficacia probatoria esclusivamente in sede monitoria) ed estratto conto vero e proprio, ha avuto modo di specificare che “l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente” (Cass. civ., n. 14357/2019).

Per i motivi esposti, pertanto, l'opposizione dev'essere rigettata e, conseguentemente, deve essere confermato il decreto ingiuntivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147 del 2022 nella misura dei valori minimi, tenendo conto della natura della causa, del numero di udienze celebrate, e delle difese svolte, con esclusione della fase decisionale, non essendo state depositate né comparse né memorie di replica.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, nella persona del giudice dr.ssa Di Rauso Simona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. xxxx del R.G. dell'anno 2020, come innanzi proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. xxxx/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna il sig. **DEBITORE** alla rifusione, in favore della società **SOCIETA' CESSIONARIA**, delle spese di lite, che si quantificano in euro 2356,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 13.3.2023.

Il Giudice  
dr.ssa Simona Di Rauso